

Tabella Comparativa Versioni Statuto

Art.	Vigente	Ultima Versione
Art 2	<p>1. La Camera ha sede in Pechino.</p> <p>2. La Camera è organizzata nei seguenti uffici: (a) Pechino, (b) Shanghai, (c) Guangzhou, (d) Suzhou (e) Chongqing.</p>	La Camera ha sede legale a Pechino.
Art. 4.2	Il diritto di associarsi alla Camera viene riconosciuto agli uffici di rappresentanza od alle società o enti regolarmente costituiti o partecipate in Cina da persone fisiche o giuridiche italiane.	<p>2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, il diritto di associarsi alla Camera viene riconosciuto a:</p> <p>(a) gli uffici di rappresentanza od alle filiali o enti regolarmente costituiti o partecipate in Cina da persone fisiche o giuridiche italiane, anche in forma minoritaria o comunque riconducibili ad interessi italiani;</p> <p>(b) persone fisiche di sola nazionalità italiana, aventi in Cina la propria dimora abituale e in possesso di regolare permesso di soggiorno ed operanti in società italiane in Cina o straniera (ad esclusione di aziende cinesi in Cina) che non abbiano nominato un proprio rappresentante alla Camera;</p> <p>(c) persone fisiche di sola nazionalità italiana, aventi in Cina la propria dimora abituale e in possesso di regolare permesso di soggiorno ed operanti in società cinesi;</p> <p>(d) persone fisiche di sola nazionalità italiana, residenti in altri paesi</p> <p>(e) le persone giuridiche italiane costituite in altri paesi;</p> <p>(f) gli uffici di rappresentanza od alle filiali o enti regolarmente costituiti o partecipate in Cina da persone fisiche o giuridiche non italiane, ad esclusione di quelle della Cina;</p> <p>(g) persone fisiche la cui attività o impiego si eserciti nell'ambito di persone giuridiche, uffici di rappresentanza, filiali o enti già associati/e alla Camera e che abbiano nominato un proprio rappresentante alla Camera.</p> <p>3. I Soci appartenenti alle categorie (a) e (b) di cui sopra godono di diritto di voto.</p>
Art. 4.3	3. Il Consiglio Direttivo decide sulla ammissione dei candidati entro cinque [5] giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. In caso di decisione negativa, è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri da presentarsi, tramite il Segretario Generale, entro dieci [10] giorni dalla data della notifica della decisione. Il Collegio dei Proviviri discute e decide sul ricorso entro dieci [10] giorni.	4. Il Segretario Generale verifica la rispondenza dei candidati ai requisiti di cui al precedente comma entro cinque [5] giorni lavorativi dalla presentazione della domanda e la trasmette per approvazione al Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente ed inappellabilmente sull'accettazione o meno dell'aspirante Socio. La presentazione della domanda non fa sorgere alcun diritto in capo all'aspirante Socio. In caso di non risposta

		entro cinque [5] giorni lavorativi, la domanda di ammissione è da considerarsi approvata. La domanda di ammissione non accettata può essere ripresentata solo decorsi tre mesi dalla data della decisione del Consiglio Direttivo.
Art. 4.4	4. Le persone giuridiche nominano, all'atto dell'iscrizione e con facoltà di sostituzione in ogni momento previa comunicazione scritta alla Camera, un rappresentante presso la Camera che esercita tutte le prerogative attribuite dal presente Statuto al Socio.	5. Le persone giuridiche nominano, all'atto dell'iscrizione e con facoltà di sostituzione in ogni momento previa comunicazione scritta alla Camera, un rappresentante principale presso la Camera che esercita tutte le prerogative attribuite dal presente Statuto al Socio. Esse devono indicare tempestivamente l'eventuale sostituzione del rappresentante principale. Nel caso in cui il rappresentante principale ricopra una carica sociale, la persona nominata come sostituto rappresentante non acquisisce la carica del predecessore: la sostituzione all'interno degli organi sociali è regolata dall'Art. 12.11.
Art. 5	<p>Articolo 5 - Soci: esclusione, recesso</p> <p>1. Il Socio, se ricorrono gravi motivi, può essere escluso dalla Camera in seguito a delibera del Consiglio Direttivo. Contro la delibera di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da presentarsi, tramite il Segretario Generale, entro dieci [10] giorni dalla data della notifica del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri discute e decide sul ricorso entro dieci [10] giorni.</p> <p>2. Il Socio può in ogni momento recedere dalla Camera. Il recesso ha effetto immediato.</p> <p>3. In caso di esclusione o di recesso, la quota sociale pagata non sarà rimborsata.</p>	<p>Articolo 5 - Soci: cessazione.</p> <p>1. La qualifica di socio cessa:</p> <p>(a) per cancellazione (nel caso di persone giuridiche, uffici di rappresentanza o enti) ovvero morte (nel caso dei soci individuali).</p> <p>(b) per recesso unilaterale, che deve essere comunicato per lettera raccomandata al Presidente;</p> <p>(c) per il mancato pagamento del rinnovo della quota sociale;</p> <p>(d) per espulsione per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo. Contro la delibera di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da presentarsi, tramite il Segretario Generale, entro dieci [10] giorni dalla data della notifica del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri discute e decide sul ricorso entro dieci [10] giorni.</p> <p>. L'Assemblea Generale decide con il voto di due terzi dei Soci presenti alla riunione, nel corso della quale sia consentito al Socio di esporre le proprie ragioni.</p> <p>2. In caso di espulsione o di recesso unilaterale, la quota sociale pagata non sarà rimborsata.</p>
Art. 6.6	6. Ogni Socio ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente perché possano figurare nell'ordine del giorno dell'Assemblea o del Consiglio.	6. Ogni Socio ha facoltà di formulare proposte che debbono essere indirizzate al Presidente che potrà deciderne l'inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea o del Consiglio.
Art. 8.3	3. La Camera dispone e mantiene, preferibilmente in un conto separato esclusivamente dedicato a questa, una	3. La Camera dispone e mantiene, preferibilmente in un conto separato esclusivamente dedicato a questa, una riserva

	<p>riserva generale in misura equivalente ai costi di esercizio della Camera per un periodo di sei [6] mesi. Il Segretario Generale ed il Consiglio verificano ed adeguano se necessario l'ammontare della riserva generale entro tre [3] settimane dal termine di ogni semestre facendo riferimento alle spese sostenute nel semestre appena terminato. La riserva generale è da utilizzarsi solo in caso di scioglimento della Camera o in situazioni eccezionali se così deliberato dal Consiglio e dal Collegio.</p>	<p>generale in misura equivalente ai costi di esercizio della Camera per un periodo di sei [6] mesi. Il Segretario Generale ed il Consiglio verificano ed adeguano se necessario l'ammontare della riserva generale entro tre [3] settimane dal termine di ogni semestre facendo riferimento alle spese sostenute nel semestre appena terminato. La riserva generale è da utilizzarsi solo in caso di scioglimento della Camera o in situazioni eccezionali se così deliberato dal Consiglio con parere positivo dei Revisori.</p>
<p>Art. 9</p>	<p>1. Sono organi della Camera: - l'Assemblea dei Soci ("Assemblea") - il Consiglio Direttivo ("Consiglio") - il Collegio dei Probiviri ("Collegio") - il Presidente - tre [3] Vice Presidenti; - il Tesoriere - il Segretario Generale</p> <p>2. Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quella del Segretario Generale sono elettive. Non è ammesso il cumulo delle cariche.</p> <p>3. Per i membri del Consiglio e per i membri del Collegio non è previsto alcun compenso o rimborso per le spese sostenute in Cina (viaggi, soggiorni, etc.) nell'assolvere gli obblighi inerenti alle loro funzioni. È ammesso rimborso di spese sostenute all'estero se preventivamente autorizzate dal Consiglio e comunque sulla base di criteri di massima economia.</p> <p>4. Condizioni generali per l'eleggibilità a tutte le cariche sociali sono l'effettiva residenza in Cina e l'essere Socio Sostenitore. Per l'eleggibilità alle cariche di Vice Presidente e di Consigliere è inoltre necessario essere iscritti e residenti nella circoscrizione consolare relativa.</p> <p>5. L'Ambasciatore d'Italia in Cina è il Presidente Onorario della Camera.</p>	<p>1. L'Ambasciatore d'Italia in Cina è il Presidente Onorario della Camera.</p> <p>2. Sono organi della Camera: - l'Assemblea dei Soci ("Assemblea") - il Consiglio Direttivo ("Consiglio") - il Presidente - tre [3] Vice Presidenti - il Tesoriere; - il Collegio dei Revisori dei Conti ("Revisori") - Il Collegio dei Probiviri ("Probiviri") - il Segretario Generale</p> <p>3. Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quella del Segretario Generale e del Presidente del Collegio dei Probiviri, sono elettive. Non è ammesso il cumulo delle cariche. Non sono ammessi due candidati appartenenti alla stessa azienda.</p> <p>4. Per i membri del Consiglio e del Collegio non è previsto alcun compenso o rimborso per le spese sostenute in Cina (viaggi, soggiorni, etc.) nell'assolvere gli obblighi inerenti alle loro funzioni. È ammesso rimborso di spese sostenute all'estero se preventivamente autorizzate dal Consiglio e comunque sulla base di criteri di massima economia.</p> <p>5. Condizioni generali per l'eleggibilità a tutte le cariche sociali sono l'appartenenza ad una delle categorie di cui ai capi a) e b) dell'articolo 4 comma 2 del presente Statuto, l'effettiva residenza e la dimora abituale in Cina e l'essere o rappresentare un Socio Sostenitore, nonché la possibilità pratica di partecipare alla vita associativa della Camera e l'effettiva partecipazione alla stessa.</p> <p>6. Per l'eleggibilità alle relative cariche è necessario soddisfare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Tesoriere deve avere un profilo professionale adeguato al ruolo ricoprendo o

		<p>avendo ricoperto -per un periodo minimo di cinque (5) anni - incarichi come CEO o direttore generale, CFO o direttore amministrativo e finanziario o cariche equivalenti; ovvero avere la qualifica di commercialista, CPA o revisore dei conti in qualsiasi paese del mondo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente e Tesoriere devono impegnarsi a garantire la loro presenza a Pechino per gli impegni istituzionali e per gli obblighi inerenti alle loro funzioni. • I Vice Presidenti preposti alle comunità locali devono avere la propria dimora abituale nella località cui sono preposti. • Possono candidarsi alla carica di Proviriviri tutti gli ex Presidenti, ex Vice Presidenti, ex Vice Presidenti di Circostrizione, ex Tesorieri ed ex Consiglieri che, dalla data di rifondazione della Camera (22 Gennaio 1998), siano stati in carica per almeno due mandati.
Art.10.2	<p>Articolo 10 - Assemblea: composizione, attribuzioni [...]</p> <p>— discute e delibera in merito alle relazioni annuali del Consiglio e del Tesoriere sull'anno di gestione trascorso suggerendo linee e direttive;</p> <p>— discute e delibera sulle proposte del Consiglio, del Collegio e dei Soci;</p>	<p>Articolo 10 - Assemblea: composizione, attribuzioni [...]</p> <p>- discute e delibera in merito alle relazioni annuali del Consiglio, del Tesoriere e dei Revisori sull'anno di gestione trascorso suggerendo linee e direttive;</p> <p>— discute e delibera sulle proposte del Consiglio e dei Soci;</p>
Art.11.1 11.2	<p>Articolo 11 - Assemblea: convocazione, deliberazioni</p> <p>1. L'Assemblea si riunisce almeno due [2] volte l'anno su convocazione scritta del Presidente rivolta a tutti i Soci. L'Assemblea si riunisce di norma a Pechino. La prima Assemblea è convocata preferibilmente tra febbraio-marzo di ciascun anno, la seconda Assemblea tra settembre-ottobre.</p> <p>2. L'Assemblea può altresì riunirsi in seguito alla richiesta scritta e motivata di almeno un decimo [1/10] dei Soci Votanti ovvero in seguito a richiesta della maggioranza dei membri Consiglio ovvero in seguito a richiesta del Collegio. [...]</p>	<p>Articolo 11 - Assemblea: convocazione, deliberazioni</p> <p>1. L'Assemblea si riunisce almeno due [2] volte l'anno su convocazione scritta del Presidente rivolta a tutti i Soci. L'Assemblea si riunisce di norma a Pechino. La prima Assemblea è convocata preferibilmente tra febbraio e marzo di ciascun anno, la seconda Assemblea preferibilmente tra settembre ed ottobre.</p> <p>2. L'Assemblea può altresì riunirsi in seguito alla richiesta scritta e motivata di almeno un decimo [1/10] dei Soci aventi diritto di voto ovvero in seguito a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio. [...]</p>
Art.11.5 11.7 11.10	<p>5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In mancanza, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente.</p> <p>7. L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci Votanti presenti, rappresentati o</p>	<p>5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In mancanza, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente preposto alla comunità di Pechino. Qualora indisponibile, dal Vice Presidente con maggiore anzianità di Vice Presidenza all'interno del Consiglio.</p>

	<p>comunque votanti in via elettronica. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere approvate (in Assemblea o attraverso il voto elettronico) da più del settantacinque per cento [75%] di tutti i Soci Votanti. La proposta di scioglimento della Camera deve essere approvata (in assemblea o attraverso il voto elettronico) da più del settantacinque per cento [75%] di tutti i Soci Votanti.</p> <p>10. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci. Ciascun Socio non può ricevere più di tre [3] deleghe. Non sono ammesse sotto-deleghe.</p>	<p>7. L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci aventi diritto di voto presenti, rappresentati o comunque votanti in via elettronica. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere approvate (in Assemblea, tenuta anche per via telematica, o attraverso il voto elettronico) da più del cinquanta per cento [50%] di tutti i Soci aventi diritto di voto in prima convocazione. La proposta di scioglimento della Camera deve essere approvata (in assemblea o attraverso il voto elettronico) da più del settantacinque per cento [75%] di tutti i Soci aventi diritto di voto.</p> <p>10. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci. Ciascuna persona fisica non può ricevere più di tre [3] deleghe. La delega è considerata valida solo se firmata dal rappresentante principale del socio delegante ove il socio delegante sia una persona giuridica o dal socio delegante ove esso sia una persona fisica. Non sono ammesse sotto-deleghe.</p>
<p>Art.12</p>	<p>Articolo 12 - Assemblea Elettiva: elezioni delle cariche sociali</p> <p>1. L'elezione delle cariche sociali è affidata all'Assemblea ("Assemblea Elettiva"). Per la convocazione, la validità e le altre condizioni dell'Assemblea Elettiva vale quanto previsto per l'Assemblea ma i termini di convocazione sono di trenta [30] giorni. L'Assemblea Elettiva è convocata ogni due [2] anni, preferibilmente tra Febbraio e Marzo.</p> <p>2. Le candidature devono essere presentate entro quindici [15] giorni dall'Assemblea Elettiva per la comunicazione ai Soci. Non è ammesso il cumulo delle candidature. Tutti i candidati devono impegnarsi, in caso di elezione, al rispetto del presente Statuto.</p> <p>3. I Soci Sostenitori possono candidarsi alle cariche di Presidente, di tre [3] Vice Presidente, di Tesoriere e di otto [8] Consiglieri. I candidati a Presidente, Vice Presidente e Tesoriere devono comunque impegnarsi a garantire la loro presenza a Pechino per gli impegni istituzionali e per gli obblighi inerenti alle loro funzioni.</p> <p>4. I candidati alla carica di Vice Presidente</p>	<p>Articolo 12 - Assemblea Elettiva: elezioni delle cariche sociali</p> <p>1. L'elezione delle cariche sociali è affidata all'Assemblea ("Assemblea Elettiva"). Per la convocazione, la validità e le altre condizioni dell'Assemblea Elettiva vale quanto previsto per l'Assemblea, ma i termini di convocazione sono di trenta [30] giorni. L'Assemblea Elettiva è convocata ogni due [2] anni, preferibilmente tra febbraio e marzo.</p> <p>2. Le candidature, corredate da Curriculum Vitae e Lettera di Motivazione, devono essere presentate entro quindici [15] giorni dall'Assemblea Elettiva per la comunicazione ai Soci. Non è ammesso il cumulo delle candidature. Tutti i candidati devono impegnarsi, in caso di elezione, al rispetto del presente Statuto e del Codice Etico.</p> <p>3. I Soci Sostenitori possono candidarsi alle cariche di Presidente, di tre [3] Vice Presidenti, di Tesoriere e di otto [8] Consiglieri.</p> <p>4. I candidati alle cariche sociali devono soddisfare i requisiti per la carica stessa o impegnarsi a soddisfarle immediatamente in caso siano eletti, a pena di decadenza.</p> <p>5. Un posto di Consigliere ciascuno è riservato</p>

	<p>nella circoscrizione consolare di Shanghai e Guangzhou devono essere residenti nelle circoscrizioni stesse.</p> <p>5. Un posto di Consigliere ciascuno è riservato a candidati residenti rispettivamente (a) a Pechino, (b) a Shanghai, (c) a Guangzhou, (d) a Suzhou e (e) a Chongqing.</p> <p>6. Possono candidarsi alla carica di Proviviri tutti gli ex Presidenti, ex Vice Presidenti, ex Vice Presidenti di Circoscrizione che, dalla data di rifondazione della Camera (22 Gennaio 1998), siano stati in carica per almeno quattro [4] anni ed abbiano, al termine del mandato, conservato continuativamente l'associazione alla Camera e la residenza in Cina.</p> <p>7. L'elezione è unica, su base nazionale. Di ciascuno dei candidati a membri del Consiglio è indicata la circoscrizione consolare o località di residenza.</p> <p>8. Il Consiglio, almeno tre [3] mesi prima dell'Assemblea Elettiva, stabilisce con regolamento i criteri e le modalità per lo svolgimento del voto dandone informazione sul sito della Camera. È ammesso il voto elettronico, a condizione che sia garantita la segretezza della votazione. Il Presidente, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettiva, comunica il regolamento per le votazioni.</p> <p>9. Le cariche sociali entrano in carica dalla data dell'Assemblea Elettiva e lo rimangono per un periodo di due [2] anni, fino alla successiva Assemblea Elettiva. In attesa dell'elezione delle nuove cariche sociali, quelle precedenti sono prorogate.</p> <p>10. In sostituzione di una carica sociale resasi vacante per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti avente i requisiti di eleggibilità previsti dall'articolo 12(3), 12(4), 12(5) e 12(6). In mancanza, la sostituzione avviene in seguito ad elezione.</p>	<p>a candidati residenti rispettivamente (a) a Pechino, (b) a Shanghai, (c) a Guangzhou, (d) a Suzhou e (e) a Chongqing.</p> <p>6. L'Assemblea dei Soci elegge i membri del Collegio di Revisione dei Conti e ne fissa il numero sino al limite massimo di tre;</p> <p>7. L'elezione è unica, su base nazionale. Di ciascuno dei candidati a membri del Consiglio è indicata la circoscrizione consolare di iscrizione AIRE (ove applicabile) e la dimora abituale.</p> <p>8. Il Consiglio, almeno tre [3] mesi prima dell'Assemblea Elettiva, stabilisce con regolamento i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'Assemblea del voto dandone informazione sul sito della Camera. È ammesso il voto elettronico, a condizione che sia garantita la segretezza della votazione. Il Presidente, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettiva, comunica il regolamento per le votazioni.</p> <p>9. Le cariche sociali prendono effetto dalla data dell'Assemblea Elettiva e lo mantengono per un periodo di due [2] anni, fino alla successiva Assemblea Elettiva. In attesa dell'elezione delle nuove cariche sociali, quelle precedenti sono prorogate.</p> <p>10. Chiunque ricopra una carica sociale e perda i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 9 comma 4 e 5, decade automaticamente dalla carica.</p> <p>11. In sostituzione di una carica sociale resasi vacante per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti avente i relativi requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto. In mancanza, la sostituzione avviene in seguito ad elezione.</p>
Art.13.3	<p>3. Alle riunioni del Consiglio sono invitati senza diritto di voto, oltre ai Proviviri, il capo della rappresentanza diplomatica, il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa, il direttore dell'ufficio governativo per la promozione del commercio con l'estero ed i loro</p>	<p>3. Alle riunioni del Consiglio sono invitati senza diritto di voto, il Presidente Onorario e capo della rappresentanza diplomatica, il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa, o i loro rappresentanti nelle circoscrizioni consolari (nel caso in cui la riunione del Consiglio si tenga nelle rispettive</p>

	<p>rappresentanti nelle circoscrizioni consolari. In relazione agli argomenti trattati potranno essere invitati a partecipare anche non Soci, in qualità di osservatori o relatori.</p>	<p>Circoscrizioni Consolari), i Revisori. In relazione agli argomenti trattati potranno essere invitati a partecipare, dal Presidente, anche non Soci, senza diritto di voto.</p>
Art.14	<p>Articolo 14 - il Consiglio: convocazione, deliberazioni</p> <p>1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro [4] volte all'anno su convocazione scritta del Presidente. Il Consiglio si riunisce almeno una [1] volta all'anno in ciascuna delle varie circoscrizioni consolari. Sono ammesse riunioni via video/audio-conferenza; in questo caso la riunione si considera tenuta a Pechino.</p> <p>2. Il Consiglio può altresì riunirsi in seguito alla richiesta scritta e motivata di almeno cinque [5] dei suoi membri. In questo caso il Presidente deve sollecitamente convocare il Consiglio. Qualora questo non sia convocato entro quarantotto [48] ore dalla richiesta, i richiedenti possono inviare direttamente l'avviso di convocazione agli altri membri.</p> <p>3. L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto ai membri ed ai Probiviri almeno sette [7] giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Se richiesto da un membro o uno dei Probiviri entro due [2] giorni dalla data di invio dell'avviso di convocazione, il Presidente aggiunge all'ordine del giorno eventuali temi dei quali è richiesta la discussione.</p> <p>4. Il Consiglio è valido: (a) quando sia stato regolarmente convocato e (b) quando all'ora prefissata siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. Non verificandosi tali condizioni, il Consiglio non è costituito e non può deliberare.</p> <p>5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Quando non sia presente il Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente della circoscrizione consolare dove si svolge la riunione.</p> <p>6. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un [1] voto. Il diritto di voto dei membri del Consiglio non è delegabile.</p> <p>7. Il Consiglio delibera a scrutinio palese con maggioranza semplice dei membri</p>	<p>Articolo 14 - il Consiglio: convocazione, deliberazioni</p> <p>1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro [4] volte all'anno su convocazione scritta del Presidente. Il Consiglio si riunisce almeno una [1] volta all'anno in ciascuna delle varie circoscrizioni consolari. Sono ammesse riunioni via video/audio-conferenza con le modalità descritte qui di seguito; in questo caso la riunione si considera tenuta a Pechino.</p> <p>2. Il Consiglio può altresì riunirsi in seguito alla richiesta scritta e motivata di almeno cinque [5] dei suoi membri. In questo caso il Presidente deve sollecitamente convocare il Consiglio. Qualora questo non sia convocato entro quarantotto [48] ore dalla richiesta, i richiedenti possono inviare direttamente l'avviso di convocazione agli altri membri.</p> <p>3. L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto ai membri ed ai Revisori almeno sette [7] giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Se richiesto da un membro o dai Revisori entro due [2] giorni dalla data di invio dell'avviso di convocazione, il Presidente aggiunge all'ordine del giorno eventuali temi dei quali è richiesta la discussione.</p> <p>4. Il Consiglio può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri, ed in particolare a condizione che:</p> <p>a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al Segretario Generale o altro soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione</p>

<p>presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio presenti, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.</p> <p>8. Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un succinto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale. Il verbale è preparato dal Segretario Generale entro cinque [5] giorni dalla data della riunione del Consiglio e fatto circolare ai membri del Consiglio ed ai Proviviri per il loro commenti. La versione definitiva del verbale è definita entro quindici [15] giorni dalla data della riunione del Consiglio ed approvata alla prima riunione successiva. I verbali sono atti interni del Consiglio; se ritenuto opportuno, il Presidente dispone la pubblicazione di un estratto del verbale o di alcune deliberazioni sul sito della Camera.</p> <p>9. Il membro del Consiglio che non partecipi a tre [3] sedute consecutive del Consiglio, è da questo dichiarato decaduto e sostituito secondo le procedure dell'Articolo 12(8).</p> <p>10. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni di segretario.</p> <p>11. Per questioni di ordinaria amministrazione che tuttavia richiedano la spedita approvazione del Consiglio, è ammessa la votazione con voto elettronico, in base alle modalità previste da apposito regolamento, fatta salva l'operatività del principio del silenzio assenso.</p> <p>12. I membri del Consiglio ed i Proviviri si impegnano a mantenere la riservatezza di quanto viene discusso dal Consiglio e a non divulgare al di fuori del Consiglio documenti o corrispondenza su temi di discussione del Consiglio.</p>	<p>simultanea.</p> <p>5. Le decisioni del Consiglio possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del Presidente.</p> <p>6. Le riunioni del Consiglio che decide con metodo collegiale sono valide: (a) quando siano state regolarmente convocate e (b) quando all'ora prefissata siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. Non verificandosi tali condizioni, il Consiglio non è costituito e non può deliberare validamente secondo il metodo collegiale.</p> <p>7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. Quando non sia presente il Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente locale.</p> <p>8. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio ed ha il compito di redigere il Verbale. È facoltà dei Revisori partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.</p> <p>9. Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un [1] voto. Il diritto di voto dei membri del Consiglio non è delegabile.</p> <p>10. Il Consiglio delibera a scrutinio palese con maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio presenti, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.</p> <p>11. Le deliberazioni del Consiglio prese con metodo collegiale sono consegnate in un succinto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. Il verbale è preparato dal Segretario Generale entro cinque [5] giorni dalla data della riunione del Consiglio. La versione definitiva del verbale è definita ed approvata, anche in via elettronica, entro quindici [15] giorni dalla data della riunione del Consiglio. I verbali sono atti interni del Consiglio ma vengono comunicati ai Revisori entro sette [7] giorni dall'approvazione. Se ritenuto opportuno, il Presidente dispone la pubblicazione di un estratto del verbale o di alcune deliberazioni sul sito della Camera.</p> <p>12. Il membro del Consiglio che non partecipi a tre [3] sedute consecutive del Consiglio, è da questo dichiarato decaduto e sostituito secondo le procedure dell'Articolo 12.11.</p>
--	---

		<p>13. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun membro del Consiglio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.</p> <p>a. La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.</p> <p>b. Le decisioni dei membri del Consiglio adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del Consiglio e firmate dal Presidente.</p> <p>14. Inoltre, per questioni di ordinaria amministrazione che tuttavia richiedano la spedita approvazione del Consiglio, è ammessa la votazione con voto elettronico, in base alle modalità previste da apposito regolamento, fatta salva l'operatività del principio del silenzio assenso.</p> <p>15. I membri del Consiglio ed i Revisori si impegnano a firmare il codice etico e di disciplina e a mantenere la riservatezza di quanto viene discusso dal Consiglio e a non divulgare al di fuori del Consiglio documenti o corrispondenza su temi di discussione del Consiglio.</p>
<p>Art.15</p>	<p>Articolo 15 – Collegio dei Probiviri: membri ed attribuzioni</p> <p>1. Il Collegio è composto da un numero di membri non superiore a sei [6], eletti secondo le procedure del presente Statuto.</p> <p>2. I Probiviri assumono, sulla base della carica precedentemente ricoperta, il titolo di "Presidente Emerito" o di "Vice Presidente Emerito". I Probiviri durano in carica per due [2] anni e possono essere rieletti nella stessa carica per un massimo di tre [3] mandati consecutivi.</p> <p>3. Il Collegio (a) vigila sul rispetto dei diritti dei Soci e degli obblighi stabiliti dallo Statuto; (b) può richiedere la</p>	<p>Articolo 18 – I Probiviri: membri ed attribuzioni</p> <p>1. Il Collegio dei Probiviri è composto da due (2) membri, eletti secondo le procedure del presente Statuto e da un Presidente del Collegio nominato dall'Ambasciatore Italiano in Cina, scelto tra il personale diplomatico in Cina.</p> <p>2. I Probiviri elettivi durano in carica per due [2] anni e possono essere rieletti nella stessa carica per un massimo di tre [3] mandati consecutivi.</p> <p>3. Il Collegio dei Probiviri supporta, ove richiesto dal Consiglio, l'azione del Consiglio stesso, fornendo opinioni e chiarimenti su circostanze ed interpretazioni dubbie, pareri</p>

	<p>convocazione di una Assemblea per proporre la discussione di temi di interesse generale dei Soci; (c) supporta, ove richiesto, l'azione del Consiglio. Il Collegio si riunisce su richiesta di uno dei membri del Collegio oppure del Consiglio con preavviso per iscritto di 7 gg ogni volta che sia ritenuto da essi necessario.</p> <p>4. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio; possono chiedere al Consiglio la discussione di temi o chiarimenti in relazione alle attività della Camera.</p>	<p>atti a supportare le decisioni gestionali degli organi direttivi e dirimere eventuali controversie tra i Soci ovvero tra i Soci e la Camera.</p> <p>4. Il Collegio si riunisce entro 10 giorni dalla richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio.</p> <p>5. I membri del Collegio dei Probiviri si impegnano a mantenere la riservatezza di quanto viene discusso dal Collegio e a riportare l'esito della discussione solo al Consiglio.</p> <p>6. Si deve procedere a nuova nomina qualora il numero effettivo dei Probiviri, a causa delle ragioni elencate dall'Art. 5 o per altre cause, dovesse scendere al di sotto dei 3 membri.</p>
<p>Art.17</p>	<p>Articolo 17 - Tesoriere, Revisori</p> <p>1. Il Tesoriere supervisiona l'utilizzo dei fondi della Camera e ne è responsabile nei confronti dei Soci.</p> <p>2. I fondi della Camera, eccetto la quantità da tenersi per le ordinarie occorrenze di cassa e che sarà fissata dal Consiglio, verranno versati in conti correnti presso banche designate dal Consiglio anche in considerazione della ripartizione dei vari uffici.</p> <p>3. Il Segretario Generale ed i Vice Presidenti dispongono autonomamente degli importi di cassa necessari alle attività della Camera, in base alle disposizioni del Consiglio. Il Segretario Generale ed i Vice Presidenti dispongono altresì un rendiconto trimestrale relativo alla situazione economica della Camera in generale e delle varie circoscrizioni in particolare.</p> <p>4. L'esame dei libri sociali viene eseguito da un CPA locale scelto dal Consiglio.</p>	<p>Articolo 16 - Tesoriere, Fondi, Certificazione</p> <p>1. Il Tesoriere supervisiona l'utilizzo dei fondi della Camera e ne è responsabile nei confronti dei Soci.</p> <p>2. I fondi della Camera, eccetto la quantità da tenersi per le ordinarie occorrenze di cassa e che sarà fissata dal Consiglio, verranno versati in conti correnti presso banche designate dal Consiglio anche in considerazione della ripartizione degli eventuali vari uffici.</p> <p>3. Il Segretario Generale ed i Vice Presidenti dispongono autonomamente degli importi di cassa necessari alle attività della Camera, in base alle disposizioni del Consiglio. Il Segretario Generale ed i Vice Presidenti dispongono altresì di un rendiconto trimestrale relativo alla situazione economica della Camera in generale e delle varie Comunità locali.</p> <p>4. La certificazione del bilancio cinese della Camera viene eseguito a titolo oneroso da un CPA locale scelto dal Consiglio, tra società non Socie della Camera.</p> <p>Articolo 17 – I Revisori</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l'incarico di esaminare i libri Sociali e controllare il buon andamento gestionale della Camera, verificando correttezza e congruità della gestione contabile e della relativa rendicontazione. Vigila sull'osservanza delle normative a cui è sottoposta la Camera, verifica l'esistenza e l'efficacia dei sistemi di controllo interni e propone eventuali miglioramenti e modifiche. Predispone e sottopone all'Assemblea</p>

		<p>ordinaria un parere circa il contenuto dei bilanci, del rendiconto predisposto dal Consiglio e sulle altre tematiche di sua competenza.</p> <p>2. I Revisori sono nominati dall'Assemblea ogni due anni, su proposta del Consiglio, tra soggetti non soci della Camera e in possesso delle caratteristiche professionali adeguate all'incarico. Su decisione dell'Assemblea dei Soci, le funzioni dei Revisori possono essere demandate ad una società di revisione esterna.</p> <p>3. Il mandato dei Revisori è rinnovabile per un massimo di tre [3] mandati consecutivi. I Revisori rimangono in carica sino al termine del mandato e/o sino all'effettivo insediamento del nuovo Collegio in caso di scioglimento dello stesso prima dei termini.</p> <p>4. I Revisori nominano durante la prima riunione il Presidente del Collegio dei Revisori. Il Presidente ha la facoltà di convocare la riunione dei Revisori ogniqualevolta lo ritenga necessario ma è obbligato a convocarlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima dell'Assemblea Generale annuale per esprimere un parere sull'approvazione del bilancio annuale d'esercizio relativo all'anno precedente; - entro dieci giorni dalla relativa richiesta scritta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri o da ciascun membro del Collegio dei Revisori o da almeno un decimo dei Soci. <p>L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto ai Revisori almeno sette [7] giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere indicati il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.</p> <p>5. La qualità di membro del Collegio dei Revisori viene a cessare di diritto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decorso del termine di cui all'art. 14.2. - morte o perdita dei diritti civili; - assenza per qualunque motivo a tre riunioni nel corso di un anno. - dimissioni da comunicarsi per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori. <p>In tutti questi casi, ad eccezione del caso della scadenza del mandato di cui all'art. 14.2, entrerà in carica in sostituzione il primo dei non eletti all'ultima Assemblea. Qualora nessuno dei non eletti risultasse disponibile al subentro ovvero non ne avesse più i requisiti</p>
--	--	---

		ovvero non vi fossero non eletti, il Collegio dei Revisori decade e la successiva Assemblea procederà alla sostituzione.
Art.19	<p>Articolo 19 - Regolamento interno, lingua</p> <p>1. Un regolamento interno fissa le competenze e regola il funzionamento dei singoli organi Camerali e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto.</p> <p>2. Il Consiglio ha facoltà di regolare in dettaglio aspetti operativi e amministrativi, nel rispetto dei principi di questo Statuto.</p> <p>3. L'italiano ed il cinese sono le lingue ufficiali della Camera. Il presente Statuto è formulato in lingua italiana e cinese, in caso di discrepanza prevale la versione italiana.</p>	<p>Articolo 19 – Codice Etico, Codice di Disciplina, Regolamento interno, lingua</p> <p>1. Il Codice Etico, predisposto dal Consiglio ed approvato dall'Assemblea Generale, regola il comportamento dei membri del Consiglio, del Segretario Generale e dei dipendenti della Camera, ispirandosi a principi di correttezza, lealtà, imparzialità e trasparenza, al rispetto delle regole e dei canoni di correttezza, competenza, professionalità, cura e diligenza.</p> <p>2. Il codice di disciplina, predisposto dal Consiglio, regola le modalità di applicazione del Codice Etico e le procedure da seguire in caso di presunta infrazione del Codice Etico.</p> <p>3. Un regolamento interno, elaborato dal Consiglio, regola il funzionamento dei singoli organi Camerali e degli uffici conformemente alle disposizioni del presente Statuto e del Codice Etico, e dispone eventuali norme interpretative di dettaglio.</p> <p>4. L'italiano ed il cinese sono le lingue ufficiali della Camera. Il presente Statuto è formulato in lingua italiana e cinese, in caso di discrepanza prevale la versione italiana.</p>
Art.21	<p>1. Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte dal Consiglio all'approvazione dell'Assemblea che le valuta ed approva ai sensi dell'art. 11(7).</p>	<p>1. Le eventuali modifiche o aggiunte da apportare al presente Statuto dovranno essere sottoposte dal Consiglio all'approvazione dell'Assemblea che le valuta ed approva ai sensi dell'art. 11(7).</p> <p>2. Le modifiche allo statuto sono soggette agli adempimenti di legge applicabili nella Repubblica Popolare Cinese.</p>
Art.23	<p>1. Il presente Statuto è valido dal giorno dell'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>2. Gli Organi Sociali alla data di approvazione restano in carica fino all'Assemblea Elettiva del 2016. Il Collegio si insedia, tramite elezione, appena possibile successivamente all'approvazione di cui al punto precedente.</p>	<p>1. Il presente Statuto è valido dal giorno dell'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>2. Fino alla data di svolgimento della successiva Assemblea Elettiva restano in carica gli Organi Sociali previsti dal precedente Statuto.</p>